



# TUTELA DELLA DISABILITÀ

## PERMESSI E CONGEDI

Presupposto per l'accesso ai permessi o congedi è il riconoscimento dell'handicap in stato di gravità accertato dall'apposita commissione ASL che ne rilascia certificazione

### PERMESSI PER LAVORATORE DISABILE

Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:

- a tre giorni di permesso mensile retribuito, oppure
- a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o
- a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore).

Il lavoratore disabile può fruire dei permessi mensili non solo per se stesso, ma anche per assistere un familiare disabile.

### PERMESSI PER FIGLI DISABILI

#### Fino al 3° anno di vita del figlio

La madre o, in alternativa, il padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:

- al prolungamento del periodo di congedo parentale a condizione che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno. In tal caso occorre la richiesta dei sanitari della necessità della presenza dei genitori \*
- oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore
- oppure, in alternativa, ai tre giorni di permesso mensili

#### Dal 4° al 12° anno di età del figlio

I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto:

- a tre giorni di permesso mensile retribuito
- in alternativa ai tre giorni i genitori hanno diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale a condizione che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno. In tal caso occorre la richiesta dei sanitari della necessità della presenza dei genitori.\*

#### Oltre il 12° anno di età del figlio

I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito anche continuativi.

### \* IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo fino al compimento dei 12 anni del figlio/a o di ingresso in famiglia del minore disabile in situazione di gravità, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche del congedo parentale ordinario, non superiore a 36 mesi.

I 36 mesi sono retribuiti al 30% senza verifiche di reddito

### PERMESSI PER PARENTI E AFFINI DISABILI

Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, anche cumulativi o frazionabili in 6 mezze giornate o in permessi a ore.

Il permesso mensile di tre giorni può essere usufruito dal coniuge e anche da un parente o affine entro il 2° grado del soggetto disabile con il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

Il diritto all'assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado qualora i genitori (anche uno solo) o il coniuge del soggetto disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il lavoratore può cumulare i permessi solo a condizione che il "secondo" familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



**PER INFORMAZIONI  
PUOI RIVOLGERTI A**

**INCA Bologna**  
**[inca@bo.cgil.it](mailto:inca@bo.cgil.it) • [www.incabo.it](http://www.incabo.it)**  
**051244710**

La presenza di un'assistente familiare, oppure di personale di associazioni "no profit" o di strutture pubbliche, è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente.

Il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

### **CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO**

I lavoratori o lavoratrici dipendenti, anche a tempo determinato, hanno diritto ad un congedo retribuito fino ad un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il limite massimo complessivo di due anni può essere ripartito su tutti i beneficiari per la medesima persona disabile con il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

La norma prevede un ordine di priorità tassativo tra i destinatari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.

Può, quindi, essere richiesto:

- dal lavoratore che assiste il coniuge convivente gravemente disabile
- dai genitori alternativamente di figli gravemente handicappati
- dal figlio convivente del genitore in situazione di disabilità grave e in assenza di altri soggetti idonei alla cura
- dai fratelli o sorelle conviventi con l'handicappato grave in caso di mancanza del coniuge convivente, dei genitori e dei figli conviventi, perché mancanti o deceduti o a loro volta inabili
- dai parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Il limite massimo dei due anni nell'arco della vita lavorativa per il singolo lavoratore comprende anche gli eventuali

periodi usufruiti di congedo non retribuito

Il soggetto handicappato non deve essere ricoverato a tempo pieno per le intere «24 ore»

Fanno eccezione i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali.

L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita, ossia quella percepita nell'ultimo mese di lavoro comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative nel limite massimo stabilito annualmente.

I periodi di congedo non consentono la maturazione dei ratei di ferie, 13.ma e TFR.

### **CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE PER GLI INVALIDI**

I lavoratori mutilati e invalidi civili con invalidità superiore al 50 per cento possono fruire ogni anno, anche in modo frazionato, di un congedo per cure di 30 giorni all'anno che non rientrano nel periodo di comporto della malattia.

Il lavoratore, alla domanda da presentare al datore di lavoro, deve allegare:

- il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% accertata dalla Commissione Asl (dal 2010 INPS) competente per l'invalidità civile;
- richiesta del medico convenzionato con il SSN o di struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.  
ettivamente svolte.

**NB:**

**la contrattazione collettiva può prevedere condizioni di miglior favore, informati presso i rappresentanti della categoria.**